




COMUNE DI UDINE
ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE N. 4.5 DELL'UDINESE

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO DISTRETTUALE N. 4.5 DELL'UDINESE



PIANO DI ZONA 2013 / 2015

CARTA DEGLI IMPEGNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 4.5 DELL'UDINESE



SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI - AMBITO
DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL'UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1
tel. 0432 271111
fax 0432 271355
C.F. - P. IVA 00168650307

Uffici tecnico-amministrativi:
33100 Udine - Via Gorgi 16
tel. 0432 242511
fax 0432 242520

Indice

| | |
|--|---------------|
| 1. PREMESSE | <i>pag. 3</i> |
| 2. PRINCIPI ISPIRATORI | <i>pag. 4</i> |
| 3. GOVERNANCE SOCIALE | <i>pag. 6</i> |
| 4. FINALITA' E OBIETTIVI | <i>pag. 7</i> |
| 5. SOGGETTI COINVOLTI | <i>pag. 7</i> |
| 6. IMPEGNI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA | <i>pag. 8</i> |
| 7. METODOLOGIA E STRUMENTI | <i>pag. 9</i> |
| 8. ONERI | <i>pag. 9</i> |
| 9. DURATA | <i>pag. 9</i> |
| Appendice. Principali riferimenti normativi | <i>pag.10</i> |
| SOTTOSCRIZIONE | <i>pag.11</i> |

1. PREMESSE

La politica sociale locale come “bene comune”

La politica sociale può essere intesa come un insieme di azioni organizzate e coordinate di diversi soggetti, istituzionali e del terzo settore, inerente un insieme di problemi, bisogni, esigenze ed orientato ad utilizzare le risorse per creare risposte, offerte, opportunità.

Soprattutto a livello locale, la politica sociale diventa “bene comune” se non è “dedicata”, ovvero se non tutela “categorie” limitate e definite di persone (es. anziani, disabili, persone con dipendenze o problemi di salute mentale, persone affette da malattie croniche, immigrati), bensì si configura come responsabilità diffusa della popolazione di un dato territorio verso tutti.

Per definizione, il bene comune è un bene, un servizio, una politica condivisa da tutti i membri di una specifica comunità e connotato da una responsabilità comune verso gli altri, ovvero dal “capitale sociale” locale. Esso è lo strumento fondamentale perché i diritti fondamentali possano effettivamente essere esercitati.

Secondo questo approccio, tutti entrano in relazione con e si prendono cura di tutti: solo in questo modo si incide sul ben-essere della popolazione locale, secondo i principi della garanzia dei diritti e delle libertà dell'individuo, come singolo e nella sua rete primaria di relazioni.

Il Welfare di comunità

Il modello di riferimento per la realizzazione di una politica sociale locale intesa come bene comune è il Welfare di comunità, il cui fine fondamentale è di qualificare l'insieme dei rapporti e la qualità dei processi di interazione/integrazione sociale che riguardano tutti i cittadini.

Il Welfare di comunità implica la promozione e la realizzazione di una sussidiarietà circolare, ovvero di un percorso che, partendo dalla tutela dei diritti, individua i bisogni ed organizza i servizi e gli interventi sociali, i quali rendono effettivi i medesimi diritti.

Il Welfare di comunità presuppone il rispetto dei diritti civili e sociali, della giustizia sociale, della parità delle opportunità, della consistenza e qualità delle relazioni tra le persone, i gruppi sociali e le generazioni, della valorizzazione delle risorse dei singoli cittadini, delle loro reti primarie e delle espressioni del loro impegno civico. Il Welfare di comunità è prefigurato da diverse normative quadro e settoriali (es. su cooperazione sociale, volontariato e disciplina delle associazioni di promozione sociale, ma anche relative al procedimento amministrativo) e promuove i valori comunitari di solidarietà e coesione sociale, l'attribuzione di maggiore soggettività e protagonismo ai soggetti del terzo settore e della società civile, come pure la modifica e la qualificazione delle relazioni tra questi e gli Enti istituzionali.

Il Piano di Zona, quale strumento pianificatorio partecipato di un territorio specifico, può avere una funzione determinante nell'organizzazione integrata delle risposte ai bisogni e nella realizzazione di un Welfare di comunità possibile, secondo una logica multipla che non richiami i meri aspetti riparativi e/o prestazionali, bensì valorizzi i caratteri di prevenzione/promozione, cura/prendersi cura, riabilitazione/reinserimento.

2. PRINCIPI ISPIRATORI

La realizzazione del Welfare di comunità presuppone e poggia sul rispetto di diritti e libertà fondamentali della persona, come singolo e come appartenente ad una rete primaria e comunitaria di relazioni, sulla garanzia di eguaglianza, non discriminazione e solidarietà.

I diritti e le libertà fondamentali si riferiscono a situazioni giuridiche soggettive (ovvero qualunque aspettativa positiva – a prestazioni – o negativa – a non lesioni – ascritta ad un soggetto da una norma giuridica), che l'ordinamento giuridico riconosce e si impegna a garantire. Gli strumenti normativi nazionali ed internazionali annoverano, tra i diritti fondamentali, il diritto alla vita, il diritto alla libertà ed alla sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, e tra le libertà fondamentali, la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà di espressione, la libertà di riunione ed associazione.

I diritti sociali sono, invece, in generale, i diritti dei cittadini a ricevere delle prestazioni da parte dello Stato. Essi sono giustificati sia dalla garanzia dei diritti e dell'autorealizzazione della persona, sia dal fine della rimozione degli ostacoli alla libertà e all'eguaglianza per lo sviluppo della democrazia in campo politico, economico e sociale. Sono qualificati dagli ambiti di vita sociale o comunitaria necessari per il libero sviluppo della persona. Tra i diritti sociali, la normativa nazionale ed europea annovera, ad esempio, il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali, il diritto all'assistenza sociale ed all'assistenza abitativa, il diritto alla protezione della salute, il diritto di accesso ai servizi di collocamento, la proibizione dal lavoro forzato, il diritto di poter conciliare vita familiare e vita professionale, il diritto alla partecipazione.

Dall'appartenenza ad una comunità deriva un insieme di obblighi e diritti, che sostanziano legami di mutualità e reciprocità di carattere politico, economico e sociale: si tratta della solidarietà, quale criterio interpretativo di norme sull'interesse generale e modalità di perseguimento del bene comune, mediante una distribuzione equa di vantaggi ed obblighi.

L'equità è garantita dal rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione. L'eguaglianza è il principio secondo cui tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale) e secondo cui è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il pieno sviluppo della personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza sostanziale). La non discriminazione garantisce parità di trattamento tra le persone, quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la lingua, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza, la religione o le opinioni politiche, un handicap, l'età o l'orientamento sessuale, la ricchezza o ogni altra condizione.

Tra i diritti annoverati da strumenti normativi costituzionali e pattizi vi sono il diritto ad un equo processo, il diritto ad un ricorso effettivo, l'uguaglianza davanti alla legge, la non discriminazione a motivo di razza, religione, nazionalità, opinione politica, orientamento sessuale, il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica, la parità tra uomini e donne, ...

La realizzazione di un Welfare di comunità non può prescindere dai principi di sussidiarietà, da un lato, e di trasparenza, dall'altro.

La sussidiarietà, sancita sia dalla riforma del Titolo V della Costituzione sia dai Trattati comunitari, è un principio giuridico-amministrativo e sociale che regola politiche e progetti (in termini di responsabilità, partecipazione, definizione, pianificazione, esecuzione, verifica) al livello più vicino possibile al territorio ed alle persone interessate. Essa può essere verticale, quando i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dall'azione degli enti amministrativi pubblici, oppure orizzontale, quando i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dai cittadini stessi, magari in forma associata e/o volontaristica.

La sussidiarietà richiama, sia per il settore pubblico che per quello privato sociale, i concetti di partecipazione e di responsabilità (che per l'Ente pubblico si sostanzia in "accountability"), come pure di inte-

grazione e complementarietà, ed implica che un organismo di livello superiore non debba agire in ambiti/situazioni in cui un organismo a livello inferiore (fino ad arrivare alla singola persona) è in grado di agire. La vicinanza e la prossimità tra decisione e attuazione sono i caratteri fondamentali della sussidiarietà, che può essere estesa ad ogni settore che non riguardi funzioni inderogabili e indelegabili (es. garanzia dei livelli minimi dei diritti sociali, equità).

Il principio di trasparenza, che stabilisce che il procedimento e le relative informazioni devono essere facilmente accessibili da parte di chi ve ne abbia legittimo interesse, sostanza, con il diritto di accesso, il principio dell'imparzialità e pubblicità dell'attività amministrativa (che, si per sé, è garanzia del diritto fondamentale alla parità di trattamento). Esso è strettamente connesso ai principi di partecipazione e responsabilità ed è ulteriormente connotato dal fatto di rappresentare, costituzionalmente, un livello essenziale delle prestazioni.

Inoltre, il principio di trasparenza si collega al principio di rappresentanza e richiama il difficile ma doveroso bilanciamento tra il dovere di "dare conto" (responsabilità), posto in capo alle organizzazioni che partecipano rappresentando, e dei loro rappresentanti in particolare, e il dovere, posto in capo ai soggetti pubblici e istituzionali chiamati alla assunzione delle decisioni, di "tenere conto" (partecipazione).

3. GOVERNANCE SOCIALE

Per “governance sociale” si intende un processo di decisione interattivo, dinamico, complesso, locale e/o sovralocale che, nel rispetto della normativa vigente, modifica le procedure interne degli Enti istituzionali e la responsabilità degli attori sociali.

I caratteri della governance sociale sono i seguenti:

- è un processo di costruzione delle strategie per favorire la partecipazione attiva dei soggetti territoriali alla definizione delle politiche sociali locali, mediante l’allargamento di spazi e termini di condivisione delle decisioni, nell’ottica di realizzare il principio costituzionale di sussidiarietà, e non si sostanzia in una moltiplicazione meramente quantitativa di attori e di luoghi di incontro;
- nel campo del welfare, deve essere riferita ad uno specifico territorio e può realizzarsi a diversi livelli e con differenti modalità, in stretta inte(g)razione con:
 - le politiche di welfare (abitative, lavorative, educative, ambientali, previdenziali, assistenziali, sanitarie);
 - il rapporto pubblico – privato sociale/società civile;
- è interrelata al lavoro di comunità, inteso come strategia primaria di sviluppo dei contesti locali mediante la valorizzazione delle competenze e della partecipazione dei soggetti locali, nonché la ridefinizione dei loro ruoli;
- è strumento di risposta ai bisogni delle persone mediante l’attivazione di una pluralità di canali integrati di offerta di servizi ed interventi, pubblici e privati;
- poggia sulla mobilitazione di tutte le potenzialità esistenti in una comunità territoriale (risorse umane, “capitale sociale”, capacità organizzative e progettuali, risorse economico-finanziarie);
- è mezzo attraverso il quale i soggetti del terzo settore e della società civile diventano co-protagonisti del processo di definizione delle politiche pubbliche ed attori della “governance pubblica”.

4. FINALITA' E OBIETTIVI

Finalità: promuovere la realizzazione di un Welfare di comunità.

Come sottolineano le Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona, l'esigenza di superare una logica d'intervento prestazionale e riparativa richiama la valorizzazione delle risorse sociali territoriali, l'integrazione delle diverse politiche sociali e la ricomposizione delle azioni professionali, in un'ottica di Welfare di comunità realizzato mediante il lavoro di rete.

Obiettivi:

- coinvolgere i soggetti del terzo settore e della società civile nella programmazione e nella realizzazione di un sistema integrato di servizi ed interventi sociali in cui l'assistenza e la cura realizzate dagli Enti istituzionali si integrino con l'assistenza, alla cura ed all'impegno civico espressi dai soggetti del terzo settore;
- incentivare la partecipazione responsabile dei soggetti del terzo settore al percorso di pianificazione e programmazione sociale territoriale;
- favorire la messa a sistema delle attività di soggetti non istituzionali operanti sul territorio, beneficiari di contributi economici regionali, provinciali e comunali erogati a sostegno delle proprie attività a favore delle persone in condizioni di bisogno.

5. SOGGETTI COINVOLTI

- Servizio Sociale dei Comuni – Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale;
- altri soggetti istituzionali: A.S.S. n. 4 Medio Friuli (Distretto e Dipartimenti), Provincia di Udine, Ministero della Giustizia;
- "Terzo settore": associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, comitati, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative, imprese sociali;
- Organizzazioni Sindacali (OO.SS.);
- altri soggetti della società civile.

6. IMPEGNI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA

1. Condividere, rispettare e promuovere i principi ispiratori del Welfare di comunità;
2. condividere e promuovere i caratteri della governance locale;
3. partecipare alla lettura dei bisogni territoriali;
4. facilitare la definizione di priorità specifiche di bisogni;
5. mettere a disposizione conoscenze, esperienze, dati e risorse per la pianificazione generale e la programmazione su priorità specifiche;
6. coordinare le proprie competenze e risorse con le risorse territoriali;
7. incentivare l'approccio costruttivo di condivisione di responsabilità;
8. favorire la partecipazione (paritaria) per la costruzione delle politiche sociali locali;
9. assicurare l'informazione aggiornata verso il territorio e nei confronti degli associati;
10. garantire una formazione congiunta sui temi del Welfare di comunità;
11. promuovere / realizzare modalità di affidamento di servizi/interventi rispettose delle competenze e delle capacità progettuali del terzo settore

7. METODOLOGIA E STRUMENTI

La metodologia condivisa è quella della partecipazione, della lettura condivisa dei bisogni, dell'analisi concertata delle priorità, della co-progettazione e della ri-programmazione, del monitoraggio e della valutazione, secondo i principi della partecipazione e della rappresentanza, nonché della mediazione dei conflitti.

Gli strumenti che sostanziano il sistema della governance sociale locale del Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese si articolano in tre livelli di partecipazione, sono stati approvati con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale n. 6/2012 d'ord. del 27 aprile 2012 e si descrivono di seguito:

a) Tavolo di governo:

Svolge le funzioni di concertazione e negoziazione del modello di lavoro, degli obiettivi e dell'allocatione delle risorse. Ad esso partecipano i rappresentanti dell'Assemblea dei Sindaci, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, il Direttore del Distretto Sanitario, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, di Confcooperative e LegaCoop, del Comitato Regionale Volontariato, del Comitato Provinciale Disabili, della Consulta regionale per le famiglie, della Consulta provinciale degli studenti e della Caritas Diocesana di Udine. I rappresentanti del Tavolo di Governo possono incontrare i componenti dei tavoli di co-progettazione con finalità consultive in merito alle scelte da effettuare nei singoli settori;

b) Incontri territoriali:

Svolgono la funzione di consultazione ed informazione nei singoli Comuni. Ad essi partecipano il Sindaco/Assessore del Comune, uno o più assistenti sociali del territorio, il rappresentante del Distretto Sanitario, la Responsabile SSC, i cittadini interessati, gli attori sociali e gli Enti pubblici presenti nel Comune. Si stabilisce che almeno una volta all'anno vengono realizzati tali incontri, importanti per informare, rendicontare, raccogliere i bisogni delle comunità e le disponibilità a collaborare da parte degli attori sociali che operano nei Comuni;

c) Tavoli di co-progettazione:

Svolgono la funzione di definizione dei servizi/interventi e delle modalità di lavoro, sulla base delle priorità assegnate dall'Assemblea dei Sindaci. Ad essi partecipano i tecnici dei servizi sociali e sanitari competenti per argomento e gli attori sociali che realizzano interventi nel territorio dell'Ambito Distrettuale nello specifico settore. I tavoli di co-progettazione già attivi, quali grave marginalità sociale, devianza e rom/sinti, vengono mantenuti in quanto coerenti con il sistema.

8. ONERI

La condivisione degli impegni per la realizzazione del Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese è a titolo gratuito.

9. DURATA

La durata della presente Carta degli impegni corrisponde a quella del Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese.

Appendice. Principali riferimenti normativi

- Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare art. 2, art. 3, art. 4, art. 18, Titolo V (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”);
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (sottoscritta 07/12/2000, adottata 12/12/2007), in GUCE 2000/C 364/01 del 18.12.2000;
- Trattato di Lisbona (13/12/2007, in vigore dal 01/12/2009), in GUCE 2007/C 306/01 del 17.12.2007;
- Legge 11 agosto 1991 n. 266, “Legge quadro sul volontariato”
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, “Disciplina delle cooperative sociali”
- Legge 5 febbraio 1994, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare art. 1, c. 4; art. 5, c. 1;
- Legge 7 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
- Legge Regionale 25 settembre 1996, n. 41, “Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >”
- Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”
- Legge Regionale 9 novembre 2012, n. 23, “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull’associazionismo”

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

[...]